

N. 129/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Daniela Bruni Presidente

Dott. Guido Santoro Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella procedimento ex art. 18 LF promosso

da

ITALIAN LUXURY INDUSTRIES S.R.L., c.f. 02686460243, con l'avv. **VERSACE FRANCESCO**, C.F. VRSFNC66H17L736M e l'avv. **ROSSI ANTONIO** (RSSNTN63H27C573F) Indirizzo Telematico; **MIGLIORINI MARIO** (MGLMRA41P16D325Y) Indirizzo Telematico; **RIZZIERI SUSANNA** (RZZSNN64M65H620G) Indirizzo Telematico; con domicilio eletto presso lo studio del primo, Venezia – San Paolo – Frari n. 2944 , per mandato allegato al reclamo

reclamante

contro

FALLIMENTO ITALIAN LUXURY INDUSTRIES S.R.L., in persona del Curatore dott. Giovanni Sandrini, con l'avv. **IORIO STEFANO**, C.F. RIOSFN76P27L840V e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso,. Contrà Mure Porta Nova n. 32 Vicenza, per mandato in calce alla memoria di costituzione

E contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

E contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

reclamati

in punto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) – decreto del Tribunale di Vicenza dep. 27.11.2015 e sentenza n. 236/2015 del Tribunale di Vicenza.



procedimento deciso dal Collegio il giorno 24/03/2016 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per la reclamante:

“Voglia la Corte d’Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese,

1) riformare e revocare il decreto dep. 27.11.2015 e la contestuale sentenza n. 236/2015 con cui il Tribunale di Vicenza ha revocato l’ammissione della Società ITALIAN LUXURY INDUSTRIES S.R.L. alla procedura di concordato preventivo e ha dichiarato il suo fallimento e, per l’effetto:

2) confermare l’ammissione della Società ITALIAN LUXURY INDUSTRIES S.R.L. alla procedura di concordato preventivo n. 91/2013 R.G.C.P. aperta con decreto del Tribunale di Vicenza dep. 12.11.2013;

3) trasmettere gli atti al Tribunale di Vicenza affinché, confermati nella carica gli organi nominati con il decreto dep. 12.11.2013, dia impulso alla procedura di concordato preventivo, anche mediante fissazione dell’udienza di omologazione del concordato;

4) condannare le controparti resistenti al rimborso delle spese processuali, oltre alle spese generali, al contributo per C.P.A. e all’I.V.A dovuti per legge”.

Per il Fallimento:

“Ci si rimette alla decisione dell’adita Corte d’Appello sul reclamo proposto, chiedendo che il riesame della sentenza di fallimento e del presupposto decreto di revoca dell’ammissione della società al concordato preventivo sia svolto considerando quanto in questa sede argomentato e dimostrato”.

Per la Procura Generale:

“Il reclamo è fondato e merita di essere accolto”.

Ragioni della decisione



Con decreto 26-27.11.2015, il Tribunale di Vicenza ha revocato ai sensi dell'art. 173 LF l'ammissione alla procedura di concordato preventivo disposta con decreto del 5.5.2014 nei confronti di Italian Luxury Industries s.r.l., ritenendo che, nonostante le modifiche apportate all'originaria proposta concordataria, fossero rimasti come "punti critici irrisolti o non risolvibili", tali da privare la proposta di trasparenza e la ricorrente di ulteriore credibilità, i seguenti: "a) indicazione di una passività inesistente di € 2.929.167,00, nei confronti di TRADING UP, quale debito relativo ai canoni di affitto già riscossi relativi al periodo successivo al 13.1.2014; questa passività era indicata nella prima domanda di concordato (5.5.2014), ed è stata rimossa soltanto a seguito dei rilievi del C.G., nella seconda integrazione alla domanda di concordato (4.8.2015)"; b) "omessa indicazione nel ricorso di una voce di attivo, per € 990.000,00, relativa al credito che sarebbe maturato nei confronti della società collegata VENINI spa, a seguito dell'escussione della garanzia prestata in suo favore da Italian Luxury Industries srl: avendo posto all'attivo gli immobili oggetto della garanzia ed al passivo l'importo della garanzia si sarebbe dovuto indicare lo stesso importo all'attivo, quale credito di rivalsa da esercitare nei confronti del debitore garantito (la società collegata VENINI spa)"; c) "è rimasta non chiarita la domanda del C.G. (...) in merito all'eventuale diritto di regresso che dovrebbe esercitare la ricorrente a seguito del soddisfacimento diretto dei propri creditori da parte delle società collegate, in favore delle quali la ricorrente ha prestato garanzia"; d) "(ad colorandum) nella transazione preparata dalla ricorrente ... non viene indicato il modo con cui la ricorrente (*rectius*: l'acquirente) dovrebbe pagare il prezzo di acquisto dell'immobile di cui è affittuaria".

Quanto al requisito soggettivo, il Tribunale ha affermato che "Nell'evidenziare poste inesistenti (o nel tacere poste esistenti) è sufficiente la colpa grave, che, nella specie, rimane inescusabile", nulla rilevando "la tardiva sistemazione delle irregolarità".



Con sentenza n. 236/15 in pari data, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di detta società, ritenendone sussistente tutti i presupposti.

Avverso tali decreto e sentenza ha proposto reclamo Italian Luxury Industries s.r.l., dolendosi dell'erroneità della decisione di revoca del concordato preventivo e della conseguente dichiarazione di fallimento:

- 1-per l'insussistenza degli atti di "frode" nella loro consistenza fattuale e giuridica;
- 2-per non avere il Tribunale ricercato l'elemento soggettivo dell'intenzione fraudolenta.

Si è costituita in causa la curatela fallimentare, rimettendosi alla decisione della Corte.

Il procuratore generale presso la corte d'appello ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

IL CASO.it

1-Alla luce di quanto dedotto da parte reclamante in sede di discussione all'udienza del 24.3.2015, va, in primo luogo, osservato che le conclusioni del pubblico ministero nella presente sede, di accoglimento del reclamo, non possono costituire fatto impeditivo alla pronuncia nel merito da parte di questa Corte.

Deve a proposito essere evidenziato:

-che deve dubitarsi dell'ammissibilità per la parte pubblica di rinunciare alla iniziativa avviata, non essendo assimilabili i poteri di impulso del pubblico ministero nei processi civili (e fra essi di quello diretto all'apertura del fallimento) a quelli delle parti private, dal momento che il pubblico ministero agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, a differenza delle altre parti, che perseguono interessi individuali e privati. Il Pubblico Ministero è parte del processo solo in senso formale e non può disporre degli interessi d'indole generale, dei quali la legge gli affida la tutela. In altre parole, egli, una volta esercitata l'azione, non può rinunziarvi, spettando unicamente al giudice decidere sulla



stessa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione e senza neppure che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate;

-che l'eventuale "desistenza" del creditore successiva alla dichiarazione di fallimento non vale a far ritenere insussistente l'imprescindibile iniziativa di parte (Cass. 21478/2013; Cass. 3479/2011) e, dunque, non rileva ai fini della legittimazione ad agire. Parimenti deve escludersi che l'eventuale "ripensamento" della parte pubblica imponga al giudice investito del reclamo di limitarsi a constatare il venir meno della indispensabile iniziativa della parte legittimata.

2-Passando all'esame del merito del reclamo, va premesso che la reclamante, quanto alla contestata omissione di indicazione di passività inesistente di € 2.929.167,00 nei confronti di TRADING UP s.r.l., ha rilevato che:

-vi è stata violazione del diritto di difesa del debitore, dal momento che la questione è stata affrontata per la prima volta nello stesso decreto di revoca;

-ILI, nella originaria proposta concordataria, non ha esposto un suo "debito" nei confronti di TRADING UP, come affermato dal Tribunale nel decreto impugnato, ma in ossequio a quanto prevede l'art. 2424-bis c. 6° cod. civ., aveva indicato tra le passività (ma non tra i debiti) un risconto passivo, volto per l'appunto a rappresentare contabilmente proventi già percepiti (i canoni di locazione pattuiti nel contratto di locazione del 28.12.2006, da parte del conduttore TRADING UP, mediante accollo privativo del mutuo M.P.S.);

- la passività supposta come inesistente è stata rimossa non soltanto a seguito dei rilievi del C.G., nella seconda integrazione alla domanda di concordato (4.8.2015), ma nel primo atto integrativo della proposta concordataria, depositato prima dell'apertura del procedimento ex art. 173 l. fall., laddove si legge che "la posizione al passivo nei confronti del creditore TRADING UP riferita al risconto contabile per canoni di locazione pagati

ILCASO.it



anticipatamente viene interamente stralciata per effetto dell'estinzione per compensazione con la correlata voce di credito per regresso" che ILI maturerebbe a seguito dell'estinzione del debito di TRADING UP nei confronti di M.P.S. quale conseguenza della vendita degli immobili (di proprietà della stessa ILI) sui quali grava ipoteca a favore della banca stessa. Osserva questa Corte che effettivamente vi è stata violazione del diritto di difesa della reclamante.

Non vi è dubbio che il debito di ILI verso Trading Up di € 2.929.167 sia stato esposto nella domanda di concordato (doc 3 della Reclamante p. 26, doc. 5, pag 3) e nella relazione ex art. 161 co. 3 LF (doc. 6 reclamante, pagg. 23, 39). Dell'inclusione di tale importo tra i debiti della società, si dà atto anche nella relazione ex art. 173 LF (doc. 15 della Reclamante, pagg. 7, 8, 9), nonché nella memoria depositata dal Commissario giudiziale in data 9/10/2015, nel subprocedimento ex art. 173 l.fall., laddove si legge: "nella prima domanda di concordato tra i debiti era inserito il risconto passivo ... per euro 2.929.167 e detto importo era stato inserito nella classe V...con percentuale di pagamento pari al 1,5%. Nella relazione ex art. 173 L.F. il Commissario ha contestato tale debito sostenendo che Trading Up Srl si è accollata il mutuo, e quindi di fatto non aveva pagato "anticipatamente" il canone di locazione" (circostanza che, però, questa Corte osserva non essere corrispondente al contenuto della relazione ex art. 173 LF, laddove una tale contestazione non è rinvenibile, mentre quella qui riportata – per la sua genericità - non può configurarsi come contestazione di compimento di atto in frode). "Nella seconda integrazione alla domanda di concordato tale importo non è stato indicato, come risulta dal prospetto già inserito nella Relazione ex art. 172 LF, pag. 15" (doc. 4 della Curatela pag. 22).

D'altro canto ILI ha preso posizione sul proprio debito verso Trading Up, non solo nella proposta concordataria originaria (doc. 3 Reclamante pag. 26, doc. 5 della Reclamante;



doc. 1 della Curatela pag. 23), ma anche nell'atto modificativo della proposta depositato il 11.7.2014 (doc. 14 Reclamante pagg. 8, 11) e nel corso del subprocedimento ex art. 173 LF. (a fronte della contestazione del PM che si sarebbe in realtà trattato di un "finanziamento soci dissimulato da atto di subaffitto": pagg. 4-5 memoria PG depositata il 2.10.2015, come riportata a pag. 19 della memoria 14.10.2015 della reclamante) affermandone l'inesistenza (doc. 5 della Curatela – memoria 14/10/2015, pagg. 19, 20: "Trading Up non ha anticipato il pagamento del canone, bensì si è semplicemente accollata un mutuo verso la Banca MPS ... quale corrispettivo di godimento degli immobili"... "Trading Up non avrebbe alcun credito verso ILI con riferimento all'accollo del mutuo MPS, infatti, secondo la corretta rappresentazione individuata dalle parti del citato rapporto, qualora Trading Up debba liberare anticipatamente gli immobili ... per agevolare il buon esito del concordato - ovvero qualora acquistasse essa stessa uno di tali immobili - non dovrebbe più, ovviamente, continuare a pagare il mutuo verso MPS. Con la conseguenza che, in relazione al rapporto, Trading Up non maturerà alcun credito verso ILI").

Occorre, peraltro, evidenziare che la contestazione e l'addebito che si tratti di una passività inesistente, valorizzabile quale atto in frode ai creditori ex art. 173, comma 1 LF risulta essere stata fatta per la prima volta nel decreto emesso all'esito del procedimento instaurato in base a detta disposizione.

Va, invero, sottolineato, che nel corso dell'udienza del 24.3.2016 la difesa della Curatela ha precisato che il proprio documento 2 (note della G.d.F. alla Procura della Repubblica di Vicenza), nel quale viene, tra l'altro, valorizzata come atto ritenuto in frode l'esposizione nella domanda di concordato del debito di ILI verso Trading Up (doc. 2, pagg. 3, 4, 6), non risultava tra i documenti presenti nel fascicolo del concordato.



Orbene, ritiene questa Corte che la mancata preventiva contestazione del ridetto atto in frode, da un lato, costituisce indubbia violazione del principio del contraddittorio e, dall'altro, esclude che in questa sede possa comunque procedersi all'esame nel merito della sussistenza o meno di un tale atto e della sua qualificazione come atto in frode ai creditori ai fini e per gli effetti di cui all'art. 173, comma 1 LF.

In altre parole, non può affermarsi che, dato atto della violazione in primo grado del diritto di difesa e considerato che lo stesso è stato pienamente espletato nella presente sede, incomba al giudice del reclamo vagliare ex novo la questione.

A sostegno di tale tesi soccorre in primo luogo la rigida procedimentalizzazione prevista dall'art. 173 LF: il Commissario giudiziale, qualora accerti il compimento degli atti in frode indicati nel primo comma della norma citata, deve riferirne immediatamente al tribunale; viene dunque aperto d'ufficio il sub procedimento per la revoca del concordato preventivo; deve esserne data comunicazione al pubblico ministero e ai creditori; il procedimento si svolge con le forme di cui all'art. 15 LF che si conclude con decreto e, se vi sia istanza del creditore o richiesta del PM e sussistano i presupposti, è dichiarato il fallimento con contestuale sentenza.

Pertanto il procedimento ex art. 173 LF si apre con il decreto che ordina la convocazione del debitore in camera di consiglio affinché gli sia consentito il diritto di difesa nelle forme previste dall'art. 15 LF.

Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4 LF, il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto alla revoca all'ammissione al CP e la contestazione dei comportamenti fraudolenti addebitati, anche con richiamo *per relationem* all'informativa del CG.



Il che evidentemente non esclude che nel corso del procedimento vengano contestati ulteriori addebiti, purché sia consentita al debitore la piena esplicazione del proprio diritto di difesa.

Dunque, se il legislatore ha previsto un procedimento *ad hoc*, con regole precise dirette a garantire il rispetto del diritto del contraddittorio, è in quella sede ed esclusivamente in quella sede che devono essere mosse le specifiche contestazioni di compimento di atti in frode.

Vale a dire che, con la chiusura della fase procedimentale svolta nel contraddittorio e assunto il procedimento in decisione, matura il momento preclusivo oltre il quale non possono essere mossi al debitore addebiti di ulteriori atti in frode.

Solo una volta conclusasi positivamente per il debitore il procedimento (nel senso che venga disposta la sua prosecuzione), ulteriori addebiti di atti in frode possono essere contestati, attraverso il medesimo meccanismo previsto dall'art. 173 LF e, dunque, attraverso un nuovo e distinto procedimento ai sensi della norma citata.

E', pertanto, evidente che: il Tribunale non possa decidere ex art. 173 LF sulla base di addebiti non contestati nel corso del procedimento di cui alla medesima norma; laddove ciò comunque avvenga, in sede di reclamo tali addebiti non possano essere vagliati nel merito.

D'altra parte, diversamente opinando, il debitore verrebbe privato di un grado di giudizio, dovendosi configurare il "nuovo addebito" come una sorta di una nuova *causa petendi*. Difatti, ancorché non sussistano preclusioni istruttorie nella fase di reclamo ex art. 18 LF, in ogni caso il debitore risulta pregiudicato dal fatto di non avere potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa sin dal primo grado.



Ne consegue che la revoca del concordato preventivo non può reggersi sulla sussistenza del – contestato – atto in frode consistente nell'esposizione della passività insussistente nei confronti di Trading Up.

3-Quanto alla omessa indicazione di una voce di attivo di € 990.000,00 “relativa al credito che sarebbe maturato nei confronti della società collegata VENINI spa, a seguito dell'escussione della garanzia prestata in suo favore da Italian Luxury Industries srl” da MEDIOCREDITO per un mutuo stipulato a beneficio di VENINI S.p.A. e assistito da garanzia ipotecaria (di 2° grado) sugli immobili appartenenti ad ILI e destinati alla liquidazione, secondo la reclamante:

- alla data del deposito della proposta concordataria e dell'allegata situazione patrimoniale, siffatto credito di regresso non era già esistente, in quanto, ai sensi dell'art. 2871 c.c., il terzo datore di ipoteca (ILI) ha regresso contro il debitore (VENINI) solo dopo che “ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione”. Si tratta, dunque, di un credito eventuale e, comunque, futuro, la cui omessa esposizione non può essere considerata ai sensi dell'art. 173, comma 1 LF, poiché tale norma, laddove fa riferimento all'occultamento di parte dell'attivo, intende sanzionare comportamenti del debitore anteriori al deposito della domanda di concordato;
- la proposta concordataria sin dall'origine è stata del tutto trasparente anche relativamente alla posizione del mutuo MEDIOCREDITO, senza che l'eventuale diritto di regresso sia stato in alcun modo “occultato o dissimulato” ;
- la proposta concordataria metteva a disposizione della massa dei creditori “tutti i beni della Ricorrente” e, pertanto, anche le eventuali sopravvenienze attive (alle quali sarebbero assimilabili i crediti da regresso);
- attesa la funzione informativa assegnata all'apparato documentale richiesto al debitore proponente e considerato che gli atti di frode di cui all'art. 173, comma 1 LF debbano



avere l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, "il debitore non sarebbe stato così autolesionista da tacere alla massa dei creditori quelle migliori prospettive di soddisfacimento che potrebbero derivare dall'esercizio degli eventuali e futuri diritti di regresso: se così fosse, si tratterebbe di un silenzio innocente, sia perché non implicherebbe sottrazione di cespiti alcuno alla soddisfazione dei creditori, sia perché non potrebbe certo essere sintomatico di un'intenzione di ingannare i creditori stessi sulle effettive aspettative di realizzazione del credito";

-l'attivo concordatario nella proposta depositata il 05.05.2014 ammontava a complessivi € 7.462.815,00, mentre le rettifiche apportate dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 LF lo riducevano a complessivi € 7.173.584,00, senza che fosse considerato il credito in questione, che, dunque, non risulta essere stato "scoperto" dal Commissario. Orbene, rileva questa Corte che non condivisibile è l'affermazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe stato occultamento del credito di regresso verso Venini spa.

Sostiene il Fallimento che siccome nella proposta di concordato era prevista la liquidazione dell'intero patrimonio della reclamante, ivi compresi i beni immobili (doc. 3 della Reclamante), anche di quello gravato da ipoteca per debito contratto da Venini Spa verso Mediocredito, necessariamente sarebbe dovuto avvenire il pagamento del creditore ipotecario da parte di ILI, con il sorgere del conseguente diritto di regresso di quest'ultima verso Venini spa.

Occorre, peraltro, evidenziare, in primo luogo, che nella proposta di concordato, in relazione al debito verso Mediocredito, non era stato *sic et simpliciter* previsto il pagamento del creditore privilegiato; era stato, invece, appostato un fondo "Garanzie Prestate" riferito a garanzie concesse in favore di alcuni istituti di credito per debiti contratti, tra le altre, da Venini spa e tale fondo era stato allocato in privilegio (doc. 5 della



Reclamante). Trattandosi di fondo avrebbe dunque dovuto essere attinto solo nel caso in cui Venini spa - debitore principale – non avesse soddisfatto il debito verso Mediocredito. Se, invece, lo avesse soddisfatto non si sarebbe dovuto far ricorso al fondo, con liberazione delle somme ivi accantonate e neppure sarebbe sorto alcun credito di regresso di ILI verso Venini spa.

E' pur vero che la proposta concordataria originaria prevedeva la vendita degli immobili (ivi compreso quello su cui gravava l'ipoteca a garanzia del credito di Mediocredito) entro il mese di settembre 2015, liberi dai gravami sugli stessi insistenti (come da proposta di Trading Up).

Il che, infatti, ha, però, indotto la proponente ad apportare le modifiche di cui al primo atto integrativo e modificativo della proposta concordataria dell'11.7.2014, laddove in considerazione di quanto sopra viene esposto: “la corresponsione del prezzo di vendita al netto dei “debiti residui” – così come prevista nell’offerta irrevocabile di Trading Up srl – comporterebbe per la Ricorrente lo stesso sacrificio economico che la medesima andrebbe a sopportare nel caso in cui pagasse i suddetti debiti di terzi. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, la ricorrente avrebbe certamente diritto di regresso nei confronti dei debitori garantiti, diritto che, viceversa, non le spetterebbe nell’ipotesi in cui essa vendesse gli immobili al netto delle ipoteche, non avendo effettuato alcun pagamento alle banche garantite...Al fine di rimediare all’incongruenza sopra illustrata – ossia del mancato regresso in capo alla Ricorrente, pur a fronte del pregiudizio economico che la medesima si troverebbe a sopportare accettando il corrispettivo della compravendita “al netto dei debiti residui” gravanti sull’immobile – si prevede che la vendita degli immobili debba avvenire all’integrale valore di stima”, con liberazione delle ipoteche gravanti sugli immobili e, dunque, con pagamento anche del debito di Venini spa verso Mediocredito.



“A fronte di siffatti pagamenti maturerà così diritto di regresso nei confronti dei debitori liberati”. (pagg. 3-4).

Pertanto ritiene questa Corte che la sussistenza di un credito di regresso verso Venini spa sia stata contemplata nella proposta concordataria.

Rileva il Fallimento che tale credito non solo è stato inizialmente omesso (ma di ciò si è già detto), ma allorché - dopo i rilievi del Commissario giudiziale - lo ha esposto lo ha immediatamente espunto dall'attivo adducendo giustificazioni generiche ed insufficienti, ed anzi inconciliabili con le informazioni disponibili sulla situazione e sulla capienza patrimoniale del debitore e che di fatto integrano una sostanziale rinuncia ad un ingentissimo credito.

In particolare il Fallimento ha osservato che, nel primo atto integrativo e modificativo della proposta, ILI, ha svalutato integralmente tale credito, (doc. 14 della Reclamante, pagg. 4 e 5), esponendo che “Quanto al credito di regresso che la Ricorrente vanterebbe verso la Venini Spa, va rilevato che quest'ultima, al momento, si trova in una situazione di forte tensione finanziaria (come risulta dal progetto di bilancio relativo all'esercizio 2013) e difficilmente riuscirà ad adempiere alla futura richiesta di pagamento”.

Ma ciò contrasterebbe con:

- l'informazione, resa dalla stessa ILI nel secondo atto modificativo della proposta di concordato, circa l'approvazione da parte della debitrice Venini Spa di un piano industriale che prevede un progressivo ‘miglioramento della performance economica’ (doc. 8), e comunque il pagamento a breve termine di rate di mutuo per oltre 330.000 euro, (doc. 22 della Reclamante p. 7);
- la situazione patrimoniale denunciata da Venini Spa, che tanto nell'esercizio 2013 quanto nell'esercizio 2014 ha dichiarato un patrimonio netto in attivo di circa 4 milioni di euro (doc. 6, 7).



Orbene, osserva questa Corte, che un conto è omettere di indicare la sussistenza di un potenziale credito di regresso, altro conto è indicarlo e svalutarlo. Nel primo caso vi è atto in frode, nel secondo caso si pone una questione di valutazione circa la convenienza economica del concordato, valutazione che spetta ai creditori, una volta adeguatamente informati.

Il che nella specie è avvenuto: il credito da regresso è stato indicato e ne è stata prospettata la irrealizzabilità. Spetta ai creditori decidere, sulla base di tale informativa, se la proposta è conveniente o meno.

D'altra parte è evidente che nel corso del Procedura il Liquidatore debba comunque tentare il recupero di siffatto credito.

4- Quanto al mancato chiarimento sull'“eventuale diritto di regresso che dovrebbe esercitare la ricorrente a seguito del soddisfacimento diretto dei propri creditori da parte delle società collegate”, osserva la reclamante che:

-la proposta concordataria indicava – necessariamente – il trattamento previsto per i creditori, garantiti da fideiussione rilasciata dal debitore prima del deposito della domanda di concordato, in caso di escussione della garanzia fideiussoria successivamente all'omologazione del concordato stesso (Classe 3, con soddisfazione indicativa pari al 4%, poi classe 4 con soddisfazione del 3%), prevedendo nel secondo atto di modificazione della proposta, depositato il 04.08.2015, in conformità all'art. 1941 cc, che: “Nell'ipotesi in cui alla conclusione della procedura concordataria non risultasse dovuto alcun importo ai creditori collocati nella Classe 4 , l'importo previsto a loro favore sarà ripartito fra i creditori delle Classi 1, 2, 3 e 5 in proporzione alle somme assegnate nel piano concordatario;

- trattandosi di creditori “di rischio”, in sede di adunanza dei creditori ex art. 172 LF il GD non aveva loro riconosciuto il diritto di voto;



-pertanto non è vero che la domanda del commissario giudiziale (cosa cioè sarebbe accaduto nel caso in cui le società obbligate in via principale avessero adempiano regolarmente alle proprie obbligazioni) fosse rimasta senza risposta.

Rileva questa Corte che:

-per il credito di regresso verso Venini spa va ribadito quanto sopra esposto;

-per il credito di regresso verso Trading Up nell'atto modificativo della proposta depositato l'11.7.2014 viene esposto che "Trading Up è a sua volta creditrice nei confronti della ricorrente per l'importo di Euro 2.929.166,00 per canoni di locazione pagati anticipatamente" e precisato che "la posizione al passivo nei confronti di Trading Up riferita al risconto contabile per canoni di locazione pagati anticipatamente viene interamente stralciata per effetto dell'estinzione per compensazione con la correlata voce di credito per regresso" derivante dalla cessazione anticipata del contratto di locazione (doc. 14 Reclamante, pp. 8 e 11). Ma l'estinzione del debito da regresso tramite compensazione con il credito per canoni di locazione anticipati non risulta giuridicamente possibile, stante l'inesistenza di detto credito da canoni di locazione.

Va, infatti, osservato che la previsione dell'estinzione dell'intero debito per canoni di locazione mediante accollo del mutuo gravante sull'immobile, in tanto poteva dar luogo a un credito di restituzione in capo alla conduttrice, in quanto vi fosse stata l'estinzione del mutuo di cui all'accollo o se l'accollo fosse stato liberatorio.

Pacificamente esclusa la prima ipotesi, ritiene questa Corte che neppure ricorra la seconda. Nel qualificare l'accollo come liberatorio non milita il doc. 36 dimesso dalla reclamante all'udienza del 24.3.2015, nel quale si legge solamente che Trading Up è subentrata nel finanziamento da rimborsare a MPS, ma non che ciò sia avvenuto con liberazione di Italian Luxury Industries spa. D'altro canto MPS ha fatto valere in sede concordataria anche il credito per le rate di mutuo non scadute (doc. 3 Curatela). E del fatto che non si



tratti di accollo liberatorio era ben consapevole anche la reclamante, tanto che nella proposta concordataria è stato stanziato un fondo “Garanzie Prestate” in privilegio, riferito – tra l’altro – a garanzia concessa in favore di Istituti di credito per debiti contratti, anche, da Trading Up srl (doc. 3 reclamante, pag. 27).

In ogni caso tale credito risulta essere stato integralmente svalutato per le ragioni esposte a pag. 8 dell’atto integrativo e modificativo della proposta concordataria dell’11.7.2014 (doc. 14 Reclamante): Trading Up garantisce integralmente Autoloans per il prestito d’uso concesso alla ricorrente, stimato per € 7.198.321,44, nonché Banca Etruria nell’interesse della ricorrente per € 328.045. E sul punto il fallimento non ha opposto contestazione alcuna;

-per i crediti dovuti in chirografo (terza classe con soddisfazione del 4%) per garanzie rilasciate a favore delle altre società collegate (Trading up Real Estate), risulta essere stata data risposta sul credito di regresso a pag.7 dell’atto integrativo e modificativo della proposta concordataria dell’11.7.2014 (doc. 14 Reclamante), facendo richiamo all’art. 61 LF e all’art. 169 LF e all’impossibilità di esercitare il regresso sino al momento in cui i creditori di rischio non risulteranno integralmente soddisfatti (nel CP era prevista la soddisfazione al 3%) e ugualmente sul punto il Fallimento non ha mosso contestazioni.

Il proponente, poi, ha anche fornito chiarimenti e risposta circa la sorte dell’attivo liberato in caso di diretto pagamento da parte dei debitori principali dei crediti garantiti

5-Quanto alle pretese non chiare modalità di pagamento del Lotto 1 acquistato da TRADING UP s.r.l., rileva la reclamante che si tratta di aspetto che non riguarda la proposta concordataria, ma un accordo transattivo che avrebbe dovuto essere autorizzato dal G.D. ai sensi dell’art. 167 comma 2 L.F.e che, se ritenuto “opaco” avrebbe potuto essere chiarito o autorizzato con modifica della clausola “opaca”.



Ritiene questa Corte che la questione delle modalità di pagamento di certo rileva ai fini della proposta concordataria, non solo ai fini di conoscere se entrerà nella procedura disponibilità liquida oppure vi sia accollo del mutuo, ma anche, nella prima ipotesi, se il debitore è solvibile. In ogni caso non si rilevano sul punto profili tali da determinare la revoca del concordato.

6-Pertanto, conclusivamente, ritiene questa Corte che, alla luce di quanto sopra esposto (e con assorbimento degli ulteriori motivi di reclamo), non sussistano i presupposti per la revoca del concordato.

Il che comporta la revoca della dichiarazione di fallimento della reclamante e l'annullamento del provvedimento di revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 LF.

Attesa la complessità e novità delle questioni trattate, sussistono i gravi motivi per compensare le spese processuali del presente procedimento.

IL CASO.it
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:

- 1-revoca la dichiarazione di fallimento di ITALIAN LUXURY INDUSTRIES S.R.L. di cui alla sentenza n. 236/2015 del Tribunale di Vicenza;
- 2- annulla il decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 27.11.2015 di revoca ai sensi dell'art. 173 LF dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo disposta con decreto del 5.5.2014 nei confronti di Italian Luxury Industries s.r.l.;
- 3-compensa le spese processuali.

Venezia, 24/03/2016

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

